

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 giugno 2021, n. 117

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Foggia (Fg) località "Contrada Cantone di Doganiera", nonché delle opere ed infrastrutture connesse. Società: Eco Energy S.r.l., con sede legale in Lucera (FG), alla Via Carmine Vecchio n. 14 – P.IVA 03741210714 e C.F. 03741210714.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di

- specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società **Eco Energy S.r.l.**, con sede legale in **Lucera (FG)**, in **Via Carmine Vecchio, 14**, Cod. Fisc. e P.IVA **03741210714**, nella persona del **sig. Olivieri Roberto**, nato a *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)* alla via *(omissis)*, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 3152 del 22/07/2019, presentava istanza, telematica sul sito www.sistema.puglia.it, di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza prevista pari a **0,99 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore**, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località “C.da Cantone di Doganiera”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel medesimo comune.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza trasmetteva con nota prot. n. 4829 del 19/11/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con la nota pec del 18/12/2019 (acquisita al prot. n. 5386 del 19/12/2019).
- Dalla verifica formale effettuata sulla documentazione trasmessa sul portale www.sistema.puglia.it emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto con nota prot. n. 3485 del 12/05/2020 trasmetteva ulteriore preavviso di improcedibilità cui la Società istante rispondeva con nota pec del 10/06/2020 (acquisita al prot. n. 4078 del 12/06/2020). A seguito della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, pur non potendo concludere favorevolmente la suddetta verifica a causa del mancato perfezionamento della documentazione tecnica di cui ai punti 2.2.a e 2.2.b della D.G.R. 3029/2010, risultata ancora carente, e a seguito dell’esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava con nota prot. n. 4928 del 13/07/2020 il formale avvio del procedimento. Nell’ambito di suddetta nota si informava il Proponente che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe provveduto alla convocazione della Conferenza di Servizi successivamente alla trasmissione della documentazione propedeutica risultata ancora carente; cui l’istante provvedeva con la nota pec del 28/07/2020 (acquisita al prot. n. 5355 del 29/07/2020).
- Con riferimento alla procedura ambientale, la Società istante dichiarava la non sussistenza di nessuna *“... delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al paragrafo V della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del ... DM – Linee guida, le soglie dimensionali previste nell’Allegato IV della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nonché nella normativa regionale, non sono ridotte al 50%, risultando di tutta evidenza e per l’effetto che il progetto di cui trattasi non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA ...”*.
- Con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n.

1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Eco Energy S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G..

- Pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione procedente con nota prot. n. 6518 del 22/09/2020 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15/10/2020; in considerazione dell'emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 09/03/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava che lo svolgimento della seduta, si sarebbe svolta in modalità video conferenza.
- La seduta si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata con l'impegno del Proponente a controdedurre a quanto comunicato dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia con la nota prot. n. 68380 del 13/10/2020 (acquisita al prot. n. 7219 del 14/10/2020) con particolare riferimento ai rilievi tecnico – specialistici evidenziati dall'Ente; inoltre la Sezione procedente alla luce di quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia con la nota prot. n. 7580 del 14/10/2020 (acquisita al prot. n. 7200 del 14/10/2020) restava in attesa degli esiti dell'istruttoria avviata con la succitata nota.
- Nel corso della seduta il Proponente, in riscontro alla nota prot. n. 0115198 del 06/10/2020 con cui l'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise chiedeva di formalizzare istanza per il rilascio del nulla osta alla realizzazione delle linee elettriche, depositava copia delle previste attestazioni di conformità per cavi cordati ad elica redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. 59/2003, il progetto delle opere elettriche di connessione benestariato dal Gestore di Rete nonché il certificato di avvenuta consegna della citata documentazione all'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise avvenuto in data 06/10/2020 e acquisito al protocollo interno del summenzionato Ente n. 115673 del 07/10/2020.
- Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi, del 19/03/2020, pervenivano gli ulteriori seguenti pareri:
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, prot. n. 7809 del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7506 del 22/10/2020);
 - Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14234 del 15/10/2020 (acquisita al prot. n. 7266 del 15/10/2020);
 - Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 11691 del 19/10/2020 (acquisita al prot. n. 7374 del 19/10/2020);
 - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 15968 del 20/10/2020 (acquisita al prot. n. 7425 del 20/10/2020);
 - Aeronautica Militare – Comando 3° Regione Aerea, prot. n. 41829 del 12/11/2020 (acquisita al prot. n. 8090 del 13/11/2020);
 - ANAS S.p.A., prot. n. 0584906 del 09/11/2020 (acquisita al prot. n. 7992 del 10/11/2020).
- Infine, da una verifica condotta dalla Sezione procedente sul portale telematico www.sistema.puglia.it emergeva che la società Eco Energy S.r.l. provvedeva, in data 12/02/2021, al deposito della documentazione integrativa in riscontro a quanto rilevato dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia con la succitata nota prot. n. 68380 del 13/10/2020; pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4204 del 26/04/2021 invitava l'Arpa Puglia – DAP di Foggia a voler prendere visione della citata documentazione al fine di poter fornire un proprio ulteriore contributo. Nell'ambito della medesima nota la Sezione procedente rilevava che, con riferimento alle opere di mitigazione di cui il DAP chiedeva la revisione, per previsione normativa, come specificato anche nella sopracitata nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot. n. 6518 del 22/09/2020, la Sezione procedente aveva invitato il Comune territorialmente competente, ovvero il Comune di Foggia, a voler determinare "*... in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche ...*" in conformità ai

criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, senza che il summenzionato Ente avesse fatto pervenire alcuna comunicazione.

- Successivamente la società Eco Energy S.r.l. con nota pec del 22/04/2021 (acquisita al prot. n. 4116 del 22/04/2021) trasmetteva, in riscontro alla richiesta effettuata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici con la nota prot. n. 7650 del 01/09/2020 (acquisita al prot. n. 6046 del 04/09/2020), l'esito di assenza di suo civico sulla particella interessata dall'impianto, dell'istanza formalizzata in data 01/02/2021 di "*Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreno in agro di Foggia*".

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7809 del 22/10/2020, con cui, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto in oggetto subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni archeologiche:
 - 1) in relazione all'area di interferenza della pala eolica (e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.), vengano effettuati saggi di scavo preliminari, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione delle opere;
 - 2) tutti i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti, interno ed esterno, siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 0115198 del 06/10/2020, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotta specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza, precisando che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con modulo parere del 15/10/2020 depositava apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche per la parte MT, già trasmessa all'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise in data 04/08/2020; con ulteriore nota pec del 06/10/2020 (acquisita al prot. MISE n. 115673 del 07/10/2020) il Proponente segnalava al medesimo Ente di aver già provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta.

RILEVATO che:

l'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene assolto l'onere della società Eco Energy S.r.l., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 13330 del 06/10/2020, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell'allegato al D.P.R.

151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell'ambito dell'impianto di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene alla specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 10358 del 17/07/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 12889 del 23/09/2020, con cui dall'esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it, non si rilevano interferenze delle opere in progetto con corsi d'acqua;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 1387 del 28/01/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con i corsi d'acqua e pertanto comunica la propria non competenza nel procedimento in oggetto unicamente sotto l'aspetto idraulico;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14234 del 15/10/2020, con cui considerato che dagli atti relativi al progetto presentato si evince già la disponibilità delle aree oggetto di intervento, per la realizzazione dell'impianto in progetto, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 11691 del 19/10/2020, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 7650 del 01/09/2020, con cui comunica che il comune di Foggia non rientra tra gli elenchi di cui alla nota di questo Servizio prot. n. A00/079/7527 del 27/08/2020 e pertanto, potrebbe essere interessato dal vincolo di uso civico. Tale verifica dovrà essere effettuata a cura del procedente/proponente attraverso specifica richiesta allo scrivente Servizio di certificazione, ai sensi dell'art. 5, c. 2 della L.R. n. 7/1998, riferita alle particelle catastali oggetto dell'intervento.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con pec del 22/04/2021 (acquisita al prot. n. 4116 del 22/04/2021) trasmetteva nota prot. n. 2833 del 10/03/2021 del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, con cui attestava che "... non risulta gravato da Uso Civico il terreno attualmente censito al Catasto al fg. 25 p.lla 171 ...".

Pertanto, è assolto l'onere di verifica imposto dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici.

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 7673 del 29/07/2020, con cui comunica che l'intervento, attraversa il territorio pugliese interessando diversi Comuni della Provincia di Foggia, il tracciato tuttavia solo per una parte (quella ricadente nel

foglio di mappa n. 26 del Comune di Foggia) interessa aree sottoposte a vincolo d'uso dell'acquifero del Tavoliere, cosiddetto "Tutela Quantitativa", dal Piano di Tutela delle acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento è stato adottato con D.G.R. n. 1333/2019. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazione d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle *Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con D.G.R. n. 1333/2019)* alle quali fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, comunica che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine richiama le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

- nelle aree di cantiere il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato e integrato dal R.R. n.7/2016;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 17359 del 19/09/2020, con cui comunica che, dalla consultazione egli elaborati tecnici del progetto in esame (acquisibili dal portale www.sistema.puglia.it) si prende atto che il sito oggetto dell'intervento ricade sul territorio comunale di Foggia in località "Contrada Cantone Doganiera", nell'area Nord – Est del centro urbano ad una distanza di circa 9 km in linea aerea. Nello specifico, le opere interessano il foglio 25 particelle 171 e 47 del Comune di Foggia e constano in:

- installazione di un aerogeneratore tipo Leitwind LTW90 le cui coordinate (WGS 84 UTM 33 Nord) del punto d'installazione dell'aerogeneratore sono le seguenti : X 545889; Y 4598992;
- realizzazione di piazzole di montaggio e di esercizio del suddetto aerogeneratore;
- realizzazione di un tratto di viabilità (circa 400 m) per il raggiungimento delle precedenti piazzole;
- installazione di una cabina di consegna tipo prefabbricato;
- realizzazione di un tratto di cavidotto interrato (circa 160 m) adiacente alla viabilità da realizzarsi;
- realizzazione di un tratto di cavidotto aereo (circa 140 m) per il collegamento alla linea elettrica esistente.

Esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile ed innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino evidenzia che in rapporto al Piano di Bacino stralcio di Assetto idrogeologico (P.A.I.) nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.. Ciò detto, questa Autorità di Bacino Distrettuale per quanto di propria competenza, ritiene che l'intervento sia compatibile con le predette pianificazioni con le seguenti indicazioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionale:

- 1) si adottino accorgimenti atti a proteggere l'elettrodotta sotterraneo e tutte le opere fuori terra (aerogeneratore e cabina di consegna) da potenziali fenomeni erosivi ed allagamenti;
- 2) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 3) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'esterno degli stessi sia durante i lavori sia in fase di esercizio;
- 4) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 68380 del 13/10/2020, con cui valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 09/10/2021, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente si rileva una carenza progettuale e pertanto risulta necessario fornire i seguenti chiarimenti/documentazione:

1. la progettazione è stata condotta per 1 aerogeneratore della potenza di 0,99 MW marca e modello Leitwind LTW90, potenza nominale pari a 990 KW, avente altezza al mozzo 80 m e diametro del rotore 90,3 m, per una altezza complessiva di 115,15 m, massima velocità di rotazione 15 giri/min. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Anche le altre valutazioni tecniche sono funzioni delle caratteristiche dell'aerogeneratore. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche (non della potenza) sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. Occorre fornire la scheda tecnica con le caratteristiche dell'aerogeneratore che si intende installare comprensive della velocità massima di rotazione e della curva caratteristica delle emissioni sonore al variare della velocità del vento;
2. una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione prodotta non risulta preso in considerazione il ricettore indicato con il n. 13 distante m. 490 dall'aerogeneratore, l'analisi differenziale non è svolta al variare della velocità del vento;
3. il valore di calcolo fornito della gittata massima per rottura a m.5 dalla punta della pala è di m. 445,64. Nel raggio di tale distanza non si riscontrano ricettori. Il più prossimo risulta a distanza maggiore di m.490, pertanto la verifica risulta superata;
4. il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: *"Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2"*. Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: *"L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, **pena la decadenza dell'autorizzazione unica**"*. Tra le maggiori criticità ambientali presenti nel territorio, si evidenzia l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale, la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di micro discariche su suoli di proprietà pubblica. La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h) che risultano fissate nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Ciò non vuol significare che deve esserci un corrispettivo monetario, ma le misure compensative ambientali devono essere prodotte verso l'Amministrazione Comunale e il territorio che viene sfruttato a beneficio solo della società proponente l'intervento;
5. non risulta fornita una valutazione sulla gestione dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera e nella fase di esercizio. In particolare in quest'ultima si evidenzia la frequente perdita di olii dalle navicelle. I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- da una verifica condotta sul portale telematico www.sistema.puglia.it emergeva che la Società istante aveva provveduto, in data 12/02/2021, al deposito della documentazione integrativa di riscontro a quanto rilevato dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia con la succitata nota prot. n. 68380 del 13/10/2020,
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4204 del 26/04/2021 invitava l'Arpa

Puglia – DAP di Foggia a voler prendere visione della citata documentazione al fine di poter fornire un proprio ulteriore contributo; senza che pervenisse alcuna ulteriore valutazione tecnica.

RILEVATO che:

- con riferimento alle opere di mitigazione di cui il DAP chiede la revisione, si precisa che per previsione normativa, come specificato anche nella succitata nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot. n. 6518 del 22/09/2020, la Sezione procedente ha invitato il Comune territorialmente competente, ovvero il Comune di Foggia, a voler determinare “...in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche ...” in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, senza che il summenzionato Ente abbia fatto pervenire alcuna comunicazione

CONSIDERATO ancora che:

successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa citata l’Arpa Puglia – DAP di Foggia non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni.

Pertanto, considerato che l’Arpa puglia – DAP di Foggia non ha espresso il proprio parere definitivamente; in base a quanto riportato dall’art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere anche in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela dell’Ambiente e del Paesaggio.

- Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 19513 del 13/10/2020, con cui comunica che dalla documentazione visionata sul portale sono emerse interferenze dell’impianto in oggetto, ed in particolare del tratto aereo dell’elettrodotto di connessione, con la rete di distribuzione del distretto 68, Comizio 11, del Comprensorio irriguo del Fortore. L’elettrodotto aereo sovrasta una condotta dn1 110 pvc installato su particella 102 del foglio 26 di Foggia. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1,50 per condotte fino a <D 275 mm., mt. 2,50 per condotte da <D 300 a <D 500 mm. e mt. 4,50 per condotte da <D 600 a <D 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 (1,50/2 + 3,00) per condotte fino a <D 275 mm., a mt. 4,25 (2,50/2 + 3,00) per condotte da <D 300 a <D 500 mm. e mt. 5,25 (4,50/2 + 3,00) per condotte da <D 600 a <D 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell’area demaniale. Pertanto per il superamento delle possibili interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto sussista una distanza non inferiore a mt 3,75 (1,50/2 + 3,00) per condotte fino a F 275 mm., a mt. 4,25 (2,50/2 + 3,00) per condotte da F 300 a F 500 mm e mt 5,25 (4,50/2 + 3,00) per condotte da F 600 a F 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt 3,00 dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrodotti interrati)

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10,50 (in asse alla condotta) per diametri sino a F 275 mm., non inferiore a mt. 11,50 per diametri da F 300 a F 500 mm, non inferiore a mt 13,50 per diametri da F 600 a F 1200 mm per condotte di diametro superiore a F 1200 mm la lunghezza

- della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt 6,00 sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt 30,00;
- 2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotto irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per poso con sonda teleguidata);
 - 3) la profondità e la posizione effettivo delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesto Spett.le Società in presenza tecnici consortili;
 - 4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
 - 5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati dello condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt 2,00;
 - 6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
 - 7) l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm 100 per spingi tubo e cm 150 per sonda teleguidato la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore allo metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
 - 8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm (auspicabile).

Intersezioni (elettrdoti aerei)

- 1) sostegni debbono essere ubicati ad una distanza dalle condotte non Inferiore a quella Innanzi precisata In funzione del relativo diametro;
- 2) i conduttori devono avere altezza dal suolo non inferiore a mt. 8,00 per tutta l'ampiezza della fascia di asservimento delle condotte e delle fasce di rispetto laterali.

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di

natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Ciò stante, nulla osta da parte di questo Consorzio all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti a condizione che vengano rispettate le prescrizioni innanzi elencate; per l'utilizzo di beni intestati o asserviti al demanio dello Stato per le opere di bonifica, prima dell'inizio dei lavori è necessario acquisire specifica autorizzazione ai sensi del R.R. no 17/2013;

- Comune di Foggia – Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile, prot. n. 57200 del 01/06/2021, con cui visti gli atti acquisiti; il D.Lgs. 259 del 01/08/2003; il Decreto attuativo D.P.C.M. del 08/07/2003; la Delibera di G.R. n. 1079 del 28/12/2010; il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010; non riscontra criticità e/o motivi ostativi;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0027999 del 06/10/2020, visionata la documentazione progettuale depositata dalla società proponente sul portale www.sistema.puglia.it, comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0015968 del 20/10/2020, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0041829 del 12/11/2020, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - in considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori;
 - ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- ENAC, nota prot. n. 0023185 del 02/03/2021, comunica che la realizzazione dell'impianto in progetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 né con sistemi NAV/COM/SUR ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;

- in relazione ai dati tecnici, indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

- segnaletica diurna: mediante apposizione di n. 3 bande alternate, poste all'estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco;

- segnaletica notturna: l'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall'annesso alle ED Decision 2017/021/B – CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci, che dovranno essere di media intensità intermittenti e di colore rosso, si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Le luci dovranno essere accese da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Si prescrive inoltre che, durante il corso dei lavori, superati i m 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Anche i mezzi necessari per la realizzazione (gru, ecc...) della torre eolica, dovranno essere dotati della necessaria segnaletica al raggiungimento dei 100 metri di altezza dal suolo.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ANAS S.p.A., prot. n. 0587906 del 09/11/2020, con cui comunica esaminato l'elaborato planimetrico l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, 14234 del 15/10/2020 (acquisita al prot. n. 7266 del 15/10/2020), rilevato che dagli atti relativi al progetto presentato si evince già la disponibilità delle aree oggetto di intervento, per la realizzazione dell'impianto in progetto, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la società Eco Energy S.r.l. depositava, con nota pec del 18/12/2019 (acquisita al prot. n. 5386 del 19/12/2019), sul portale telematico www.sistema.puglia.it il contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie e diritti di servitù per le aree interessate dall'impianto in progetto;
- pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non ha proceduto alla "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo

preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 7809 del 22/01/2020 (acquisita al prot. n. 7506 del 22/10/2020) rilasciava parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Eco Energy S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 19/07/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Società istante ha dichiarato che non sussiste nessuna *"... delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al paragrafo V della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del ... DM – Linee guida, le soglie dimensionali previste nell'Allegato IV della Parte seconda del D.Lgs. n. 1523/2006, nonché nella normativa regionale, non sono ridotte al 50%, risultando di tutta evidenza e per l'effetto che il progetto di cui trattasi non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA ..."*;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5291 del 17 maggio 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Eco Energy S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 03/06/2021 e acquisita al prot. n. 5964 del 03/06/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di

- qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 5291 del 17/05/2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,99 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** modello **LETWIND LTW90**, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) - località "*Contrada Cantone Doganiera*" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	545889	4598992

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 204874036) le quali prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea esistente LA ROCCA – 510-44780 alimentato dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - connessione in antenna dalla linea MT esistente LA ROCCA – 510-44780 nella tratta dei nodi 4-103188÷4-257074, mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato AL 185 mmq per l'Ingresso/Uscita da cabina;
 - dispositivo di sezionamento da palo;
 - costruzione di una cabina di consegna;
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 03/06/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Eco Energy S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 14/06/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023797;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0039825 del 17/06/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Eco Energy S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Eco Energy S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n. 161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 03/06/2021 dalla società Eco Energy S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 5291 del 17/05/2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 5291 del 17/05/2021, si provvede al rilascio, alla Eco Energy S.r.l. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA 03741210714 e C.F. 03741210714, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,99 MWe**,

costituito da 1 aerogeneratore modello LETWIND LTW90, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) - località "Contrada Cantone Doganiera" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	545889	4598992

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 204874036) le quali prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea esistente LA ROCCA – 510-44780 alimentato dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - connessione in antenna dalla linea MT esistente LA ROCCA – 510-44780 nella tratta dei nodi 4-103188÷4-257074, mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato AL 185 mmq per l'Ingresso/Uscita da cabina;
 - dispositivo di sezionamento da palo;
 - costruzione di una cabina di consegna
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Eco Energy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;

- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 6523 del 22/09/2020.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 27 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Foggia (FG);
 - o alla Società Eco Energy S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**